



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Provincia di Parma

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 30/04/2014)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 56 del 01/10/2014- componente T.A.R.I.)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 11/05/2015 - componente T.A.R.I.)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 30/07/2015 - componente T.A.R.I.)

(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 30/03/2017 – componente I.M.U.)

## PREMESSA

Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446 del 15/12/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

La I.U.C., di seguito regolamentata in un testo unico e coordinato, è costituita dalle seguenti tre componenti:

- I.M.U.: imposta municipale propria. Di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili.
- T.A.S.I.: componente riferita ai servizi indivisibili dei Comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- T.A.R.I.: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

## SOMMARIO

CAPITOLO 1 - Disciplina generale I.U.C. (Imposta Unica Comunale).....	3
CAPITOLO 2 - Regolamento componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) .....	6
CAPITOLO 3 - Regolamento componente T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili).....	10
CAPITOLO 4 - Regolamento componente T.A.R.I." (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) .....	37

**CAPITOLO 1 - Disciplina generale I.U.C. (Imposta Unica Comunale)**

SOMMARIO

Art. 1.1 DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. .... 4

Art. 1.2 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO..... 4

Art. 1.3 DICHIARAZIONE ..... 4

Art. 1.4 VERSAMENTI..... 4

Art. 1.5 RISCOSSIONE COATTIVA ..... 4

Art. 1.6 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO ..... 5

Art. 1.7 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ..... 5

#### Art. 1.1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 1.2 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Il Comune con Delibera della Giunta Comunale, nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### Art. 1.3 DICHIARAZIONE

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla I.U.C. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

#### Art. 1.4 VERSAMENTI

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Per quanto concerne le componenti I.M.U e T.A.S.I., il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, è effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Per quanto concerne invece la componente T.A.R.I., si rimanda alle successive specifiche disposizioni.

#### Art. 1.5 RISCOSSIONE COATTIVA

Per quanto concerne le componenti I.M.U. e T.A.S.I., la riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, mediante ruolo coattivo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. del 14/04/1910 n. 639.

Per quanto concerne invece la componente T.A.R.I., si rimanda alle successive specifiche disposizioni.

#### Art. 1.6 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento di adeguamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### Art. 1.7 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, per tutte le sue componenti, entra in vigore dal 1° Gennaio 2014.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art 1, commi da 161 a 170 della L. n.296/2006 e la L. n. 212/2000, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente.

A far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

## **CAPITOLO 2 - Regolamento componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria)**

### **SOMMARIO**

Art. 2.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	7
Art. 2.2 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO .....	7
Art. 2.3 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE .....	7
Art. 2.4 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO VALORE .....	7
Art. 2.5 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO .....	8
Art. 2.6 ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE .....	8
Art. 2.7 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE .....	9
Art. 2.8 VERSAMENTI RIMBORSI ED INTERESSI .....	9
Art. 2.9 COMPENSAZIONE .....	9
ART. 2.10 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO .....	9

#### Art. 2.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Montechiarugolo dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Montechiarugolo.

#### Art. 2.2 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli indicati dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

#### Art. 2.3 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### Art. 2.4 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO VALORE

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e di dare indicazioni sui valori medi di mercato delle aree edificabili, senza che ciò costituisca per il Comune autolimitazione del potere di

accertamento, la Giunta comunale si impegna a determinare e rendere disponibili, per anno di imposizione e per zone omogenee, i parametri di riferimento del valore delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. A tal fine, può costituire una conferenza, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario, urbanistico o tecnico, nonché eventuali componenti esterni competenti in materia, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di deliberare i suddetti parametri di riferimento. Quanto precede entrerà in vigore con le stesse modalità previste per l'applicazione delle norme tributarie. La Giunta non procederà con la delibera di cui al presente comma qualora, anche dalla conferenza se costituita, siano confermati i parametri relativi all'anno precedente.

#### Art. 2.5 FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

In caso di fabbricato in corso di costruzione e per quelli di cui al precedente Art. 2.4, le unità immobiliari per le quali i lavori siano ultimati sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o se anteriore dalla data di utilizzo. Conseguentemente, l'area edificabile assoggettata all'imposta viene ridotta di una quota corrispondente al rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita/ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

#### Art. 2.6 ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Il Comune, può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per:

- a) gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale ed alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 431/98, allo scopo di favorire la realizzazione degli stessi. L'agevolazione, legata al periodo di validità del contratto, potrà essere usufruita al concorrere di entrambe le condizioni di cui al periodo precedente; a tal fine i proprietari degli immobili dovranno depositare in Comune, nell'anno a partire dal quale si intende usufruire di tale agevolazione, copia del contratto con gli estremi di registrazione;
- b) l'immobile concesso in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea retta entro il secondo grado purché destinato a loro abitazione principale, alla condizione che il soggetto passivo sia residente in diversa abitazione non di sua proprietà o comunque per la quale non abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, neppure per quota. Per usufruire dell'agevolazione, i soggetti passivi dell'imposta dovranno presentare apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta, attestante la sussistenza dei requisiti.

L'agevolazione decorrerà al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- ✓ acquisizione della residenza del comodatario nell'unità abitativa oggetto del comodato;
- ✓ presentazione al Comune dell'apposita autocertificazione di cui sopra.

Negli stessi termini dovrà altresì essere comunicata ogni variazione nei presupposti per la fruizione dei benefici di cui alle precedenti lettere a) e b).



- c) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta, così come specificato dal successivo Art. 2.7.
- d) l'unità immobiliare e le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, (che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età) o disabili (titolari della relativa indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18 del 1980 e s.m.i.) che acquisiscano la residenza presso parenti, a condizione che entrambi siano residenti nel Comune di Montechiarugolo e che l'abitazione non risulti locata.

L'agevolazione di cui sopra, decorre dal momento della presentazione al Comune dell'apposita autocertificazione, con l'indicazione, nel caso di disabilità, degli estremi dell'atto di concessione dell'indennità di accompagnamento.

Gli adempimenti di cui ai punti precedenti, non assolvono ad eventuali ulteriori obblighi dichiarativi imposti dalla normativa vigente.

#### Art. 2.7 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

1. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta.  
L'agevolazione opera secondo i termini e alle condizioni previste dalla legge n. 208/2015 e s.m.i.  
Per usufruire dell'agevolazione, i soggetti passivi dell'imposta dovranno presentare apposita dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.  
Negli stessi termini dovrà altresì essere comunicata ogni variazione dei presupposti per la fruizione di tale agevolazione.
2. l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

#### Art. 2.8 VERSAMENTI RIMBORSI ED INTERESSI

La misura minima dei versamenti d'imposta è stabilita nell'importo di euro 10,00. Tale importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né ai singoli immobili.

Non sono, parimenti, eseguiti rimborsi per importi inferiori a quelli stabiliti per i versamenti minimi.

#### Art. 2.9 COMPENSAZIONE

E' possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo, con le modalità di cui all'art. 22-ter del regolamento generale delle entrate del Comune.

#### ART. 2.10 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Per quanto riguarda gli istituti deflattivi del contenzioso, si rimanda al capo III "Autotutela ed istituti deflattivi" del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

## CAPITOLO 3 - Regolamento componente T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili)

### SOMMARIO

Art. 3.1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	11
Art. 3.2 SOGGETTI PASSIVI.....	11
Art. 3.3 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO .....	11
Art. 3.4 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	11
Art. 3.5 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	11
Art. 3.6 ALIQUOTE DEL TRIBUTO .....	11
Art. 3.7 ESENZIONI AGEVOLAZIONI .....	12
Art. 3.8 SERVIZI INDIVISIBILI .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 3.9 IMPORTI MINIMI.....	12

### Art. 3.1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito T.A.S.I., ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo Art. 3.8 del presente regolamento.

### Art. 3.2 SOGGETTI PASSIVI

La T.A.S.I. è dovuta dai soggetti individuati dai commi da 669 a 674 dell'art. 1 legge n. 147 / 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo le precisazioni ivi contenute.

Con delibera di Consiglio Comunale è stabilita, contestualmente alla definizione delle aliquote del tributo, la quota parte percentuale dovuta dall'occupante, qualora diverso dal possessore.

### Art. 3.3 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti alla T.A.S.I. tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

Per le definizioni delle diverse fattispecie di immobili si rimanda a quelle valide ai fini I.M.U..

Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

### Art. 3.4 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo, decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

### Art. 3.5 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli immobili soggetti alla T.A.S.I. è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

### Art. 3.6 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

L'aliquota base può essere variata, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

Il Consiglio comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con la medesima deliberazione, di natura Regolamentare possono:

- essere deliberate riduzioni di aliquota, fino anche all'azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.
- essere riconosciute, per l'immobile destinato ad abitazione principale del possessore, riduzioni di aliquote differenziate per classi di rendita.

Con la Delibera suddetta il Consiglio comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica del costo di ciascuno di essi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta.

#### Art. 3.7 ESENZIONI AGEVOLAZIONI

Sono esenti dal versamento della T.A.S.I. tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

#### Art. 3.8 SERVIZI INDIVISIBILI

Per quanto concerne la determinazione dei servizi indivisibili, si rimanda all'apposita deliberazione annuale di Consiglio Comunale.

#### Art. 3.9 IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 1,00.

## CAPITOLO 4 - Regolamento componente T.A.R.I.” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

### SOMMARIO

Art. 4.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	14
Art. 4.2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....	14
Art. 4.3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI .....	14
Art. 4.4 SOGGETTO ATTIVO .....	14
Art. 4.5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	14
Art. 4.6 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	15
Art. 4.7 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI .....	16
Art. 4.8 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO .....	16
Art. 4.9 SOSTITUZIONE DAL PARTE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.....	18
Art. 4.10 COSTO DI GESTIONE .....	18
Art. 4.11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....	19
Art. 4.12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	21
Art. 4.13 CATEGORIE DI UTENZE .....	21
Art. 4.14 SCUOLE STATALI .....	23
Art. 4. 15 TRIBUTO GIORNALIERO .....	23
Art. 4.16 TRIBUTO PROVINCIALE .....	24
Art. 4.17 RIDUZIONE DEL TRIBUTO.....	24
Art. 4.18 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	24
Art. 4.19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE .....	25
Art. 4.20 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI .....	26
Art. 4.21 AGEVOLAZIONI .....	27
Art. 4.22 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI .....	29
Art. 4.23 DICHIARAZIONE .....	29
Art. 4.24 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI.....	31
Art. 4.25 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ORDINARIO .....	32
Art. 4.26 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO .....	33
Art. 4.27 RISCOSSIONE.....	34
Art. 4.28 RIMBORSI E COMPENSAZIONE .....	34
Art. 4.29 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....	35
Art. 4.30 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	35

#### Art. 4.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria
3. La Tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 4.2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

#### Art. 4.3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 4.2, del presente Regolamento.

#### Art. 4.4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### Art. 4.5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro

uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative ;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

#### Art. 4.6 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### Art. 4.7 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla T.A.R.I. è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla T.A.R.I. è quella calpestabile.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147, per l'applicazione della T.A.R.I., si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

#### Art. 4.8 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - c) le aree adibite a verde.
2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:



- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - e) le unità immobiliari per il periodo in cui risultino sprovviste di tutti i contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua ed energia elettrica). Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il non utilizzo del servizio;
  - f) locali e aree dimostratamente non utilizzati, in dipendenza dell'esecuzione di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per i quali siano state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di durata degli interventi stessi e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - h) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
  - i) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile al tributo o, comunque ne risulti difficile la determinazione, la superficie soggetta a tributo è individuata forfettariamente in metà dell'area in oggetto.
  - l) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio.
3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.
  4. Non sono in particolare soggette a Tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola.

5. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
7. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 4.20

#### Art. 4.9 SOSTITUZIONE DAL PARTE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il Comune può annualmente contribuire parzialmente al pagamento fino al 50% del tributo nei seguenti casi:
  - a) per utenze non domestiche attive costituite da scuole private di ogni ordine e grado quando siano gestite da enti/associazioni senza fine di lucro;
  - b) per le utenze non domestiche attive di organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà di cui all'art. 3 della Legge 11.8.1991 N. 266, iscritte all'albo regionale del volontariato, nonché per le utenze non domestiche attive di associazioni di promozione sociale iscritte all'apposito registro comunale;
2. Il Comune può annualmente contribuire parzialmente nel pagamento fino al 25% del tributo per gli Istituti, senza fini di lucro, che svolgono in via principale attività di assistenza a rilevanza sociale.
3. La contribuzione nel pagamento del tributo di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di apposita istanza. L'istanza deve pervenire al Comune entro il termine del 30 Novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del tributo. Per l'anno 2013, il termine di cui al periodo precedente è differito al 30 Settembre 2013.
4. Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per ottenere la contribuzione nel pagamento del tributo.
5. Qualora vengano a cessare le condizioni che hanno comportato la contribuzione del Comune all'utenza, l'interessato è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione attestante la perdita dei requisiti.

#### Art. 4.10 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del Tariffario annuale del servizio e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

#### Art. 4.11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a Tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. ***(comma soppresso).***
4. ***(comma soppresso).***
5. Le Tariffe, la percentuale di riduzione, nonché le categorie soggette ad essa, verranno determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
7. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
8. Nella modulazione della Tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
9. La Tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota

variabile della Tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e precisamente:

- Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale
- Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi
- Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti
- Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche
- Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

10. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche .
11. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
12. Lo svuotamento dei contenitori effettuato direttamente dall'utente presso gli ecopunti informatizzati concorrerà al calcolo della quota puntuale della tariffa in aggiunta agli svuotamenti minimi previsti.
13. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore.
14. All'utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti attivi.
15. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage in quanto prive di contenitore per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa;
16. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti.
17. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione potrà essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e

Gestore, mediante l'inserimento nella delibera annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe;

18. La Tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della Tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

#### Art. 4.12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione Tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, nei termini previsti dal presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.
4. In caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti intervengono nel caso in cui la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

#### Art. 4.13 CATEGORIE DI UTENZE

1. Il tributo Comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, N. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

A. **Le utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti:** sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risultante dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non

rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 24.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) **domestiche non residenti:** sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.
- c) **unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione** da soggetti già ivi anagraficamente residenti, nelle quali l'unico occupante trasferisca la residenza in RSA o istituti sanitari, ancorchè tenute a disposizione dagli stessi, purchè non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, sono considerate per la Tariffa già in corso, cui viene applicata la riduzione alla stregua delle case a disposizione (seconde case). La suddetta condizione Tariffaria è applicabile anche a favore degli eredi, in caso di decesso dell'occupante, alle medesime condizioni di non utilizzo, che il soggetto passivo deve dimostrare e per un periodo massimo scadente al 31/12 dell'anno successivo all'evento.

**B. Utenze non domestiche:** le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente Regolamento. Valgono i seguenti criteri:

- a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dall'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

- c) La Tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
- d) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- e) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.
- f) Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 20 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applicassero le riduzioni forfetarie di superficie in esso espressamente indicate nell'elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

#### Art. 4.14 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti –T.A.R.I..

#### Art. 4. 15 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per le utenze non stabilmente attive, al servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a Tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la Tariffa annuale del tributo.
3. La misura Tariffaria è determinata in base alla Tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,

ovvero per l'Imposta Municipale Secondaria di cui all'art. 11 Decreto Legislativo N.23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali ed aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio – culturali o del tempo libero (festival, concerti, luna park, raduni ecc.) potrà essere effettuato a seguito di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio che dovranno essere prodotti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed in tal caso il tributo è assorbito dal contratto stesso. In mancanza di stipula di detto contratto si applicherà quanto previsto in materia di tributo giornaliero.

#### Art. 4.16 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### Art. 4.17 RIDUZIONE DEL TRIBUTO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

#### Art. 4.18 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione sulla parte variabile della Tariffa del 25%. A tal fine per "utenze non stabilmente attive" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate nei limiti di 183 giorni all'anno anche non continuativi. Tali utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della Tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 13 del presente Regolamento per:  
abitazioni tenute a disposizione da residenti;  
abitazioni tenute a disposizione da non residenti;  
alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di



presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla parte variabile della Tariffa. La riduzione, per le sole utenze che avviano la pratica del compostaggio domestico, è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento, nella quale si attesti:

l'intenzione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, con l'indicazione delle relative modalità;

l'accettazione che in qualunque momento possa essere richiesto, da parte degli incaricati del Comune, l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

4. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la Tariffa indebitamente beneficiata.

5. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta. E' considerata abituale pratica di compostaggio quando il rifiuto domestico, organico putrescibile, viene stoccato in:

compostiera acquistata (apposito contenitore in commercio);

compostiera "fai da te", purché con requisiti minimi;

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va in ogni caso comunicata la cessazione delle stesse.

6. La Tariffa è ridotta del 15% sulla parte variabile della tariffa, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

7. Per fruire della riduzione, sarà necessario fare domanda al Comune presentando l'apposito modello che sarà messo a disposizione dell'utenza; l'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va in ogni caso comunicata la cessazione delle stesse.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

#### Art. 4.19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La Tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

#### Art. 4.20 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.
4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

lavanderie a secco, tintorie non industriali:	75%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	70%
elettrauto	80%
caseifici, cantine vinicole	50%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%

tornerie e officine di carpenteria metallica	70%
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici, odontotecnici, di analisi	90%

5. Per i distributori di carburanti la Tariffa è calcolata separatamente per i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e di lavaggio automezzi, da includersi nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.
6. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
7. Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati dall'utente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superfici già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dai successivi articoli in merito agli aspetti ed obblighi dichiarativi .
8. Per le nuove attivazioni ovvero per eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, unitamente all'autocertificazione resa ai sensi di legge, ed alla documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Gestore, perentoriamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.
9. Il Comune ed il Gestore potranno in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili alla tariffa così come potranno richiedere, in qualsiasi momento, all'utente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente

#### Art. 4.21 AGEVOLAZIONI

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base Comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la Tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, le modalità di applicazione di eventuali agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei

conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. L'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 30 % della quota variabile della Tari. Eventuali modifiche al sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in corso d'anno, avranno decorrenza dall'anno successivo.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, il Comune, contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio:

- Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari . A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale . L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL).
- Famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi . A titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale . Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale.

4. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tares puntuale. Tale sistema prevede che la Tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della Tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza dell'Autorità d'Ambito (ora ATERSIR) o, in loro assenza, dal

regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione del tributo.

7. La riduzione del tributo per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo, è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati avviati al riciclo nelle seguenti misure:
  - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del presente Regolamento ex-ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
  - b) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 35 % della quota variabile del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.
8. La riduzione per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo si applica mediante congruaggio all'atto di successivi pagamenti del tributo previa richiesta di riduzione da presentare entro il 31 gennaio, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo di rifiuti assimilati avvenuto nell'anno precedente, al Comune o al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

#### Art. 4.22 CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito degli svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato.
2. La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 21 (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20 del presente regolamento.
3. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60 % del tributo dovuto.

#### Art. 4.23 DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare, con vincolo di solidarietà, su modello predisposto dal Comune (ovvero, se previsto, su modello ministeriale) ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

– il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata al protocollo del Comune entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
3. La dichiarazione può essere inviata tramite posta elettronica certificata, tramite fax (si considera presentata nel giorno del suo ricevimento), spedizione postale (in tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale), tramite presentazione diretta (l'apposizione di timbro su copia del contribuente vale titolo di ricevuta dell'avvenuta presentazione).
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARES nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, a condizione che non siano intervenute modifiche.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
11. Le dichiarazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente Regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
12. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/07/2014.

#### Art. 4.24 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art. 7 precedente, può considerarsi quella calpestabile oppure quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tribuT.A.R.I., il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
7. In caso di omesso o parziale versamento della T.A.R.I. risultante dalla dichiarazione, si applica l'ar. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471;
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

11. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento della T.A.R.I., potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

#### Art. 4.25 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ORDINARIO

1. Il Funzionario responsabile del tributo, designato da Iren, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:  
per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;  
per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.
4. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile designato da Iren, di autorizzazione al pagamento immediato di almeno metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento rateizzato a scadenza mensile comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:  
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;  
l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;  
al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.



#### Art. 4.26 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 15.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
  - l'importo non può più essere rateizzato;
  - le sanzioni sono applicate per intero.

#### Art. 4.27 RISCOSSIONE

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
3. 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre dell'anno di riferimento;
4. 31 ottobre : è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre .
5. Le scadenze potranno essere rideterminate con successiva deliberazione contestualmente all'approvazione delle tariffe;
6. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 10,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 10,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

#### Art. 4.28 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di T.A.R.I.. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta

contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

7. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 10,00.

#### Art. 4.29 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### Art. 4.30 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.

## ALLEGATO A - Categorie di utenza

### Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case riposo, collegi e convitti
9	Ospedali e case di cura
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche
11	Attività commerciali per la vendita di beni non aliment.A.R.I. non altrimenti specificati
12	Banchi di mercato beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..)
18	Bar, caffè, pasticceria
19	Attività commerciali per la vendita di beni aliment.A.R.I. e fiori e piante
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti
21	Banchi di mercato generi aliment.A.R.I.
22	Discoteche, night club

#### Utenze domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Utenze domestiche Famiglie di 1 componente
2	Utenze domestiche Famiglie di 2 componenti
3	Utenze domestiche Famiglie di 3 componenti
4	Utenze domestiche Famiglie di 4 componenti
5	Utenze domestiche Famiglie di 5 componenti
6	Utenze domestiche Famiglie di =>6 componenti